

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 240/35/2011

Fatto e svolgimento del processo

Il ricorrente ha proposto impugnazione avverso l'avviso bonario n. 0201052408001 inviato dall'Agenzia delle Entrate a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione mod. Unico2008, relativa al periodo di imposta 2007, ivi indicante le anomalie o irregolarità riscontrate in sede di controllo della dichiarazione.

Con tempestiva impugnazione il ricorrente ha rilevato che la comunicazione di irregolarità è riferita all'Irap, esposta in dichiarazione ma non versata, trattandosi di soggetto di imposta privo di qualsiasi struttura operativa; il ricorrente ha sostenuto di svolgere l'attività di procacciatore finanziario con pochissimi mezzi, senza ausilio di dipendenti o professionisti a carattere continuativo, privo di qualsiasi struttura organizzativa.

Il ricorrente, in diritto, ha sostenuto l'impugnabilità dell'avviso di irregolarità a seguito della sentenza della Corte di Cassazione n. 25699 del 09/12/2009, in fatto, ha depositato l'avviso bonario, il modello Unico2008 quadro IQ, il bilancino di verifica al 31/12/2007 ed ha concluso chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria delle spese del giudizio.

L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio in data 25/03/2010 sostenendo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso in quanto la parte ha proposto impugnazione contro una comunicazione di irregolarità, in violazione dell'art. 19 del D.lgs 546/1992, che non indica fra gli atti impugnabili la comunicazione predetta.

L'Ufficio ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con condanna del ricorrente alle spese del giudizio.

Motivi della decisione

Il Collegio rileva che in via preliminare deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dall'Ufficio, in quanto, ove accolta, renderebbe superfluo l'esame del merito della controversia.

Con la procedura prevista dall'art 36 bis del DPR 600/73 e dall'art 54 bis del DPR 633/72, l'Amministrazione Finanziaria liquida, con procedura automatizzata, le imposte dovute in base alle dichiarazioni presentate dal contribuente, corregge gli errori materiali compiuti dallo stesso, diminuisce le detrazioni di imposta evidenziate in misura superiore a quella prevista per legge ed accerta se sono stati tempestivi i versamenti delle imposte.

Se a seguito di tali controlli automatizzati si ha un esito differente da quello indicato in dichiarazione l'Amministrazione Finanziaria comunica al contribuente l'esito del controllo per evitare che gli errori si ripetano e per consentire al contribuente di fornire preventivamente dei chiarimenti sulle irregolarità emerse dal controllo automatizzato della dichiarazione. Il soggetto interessato può quindi fornire tutte le spiegazioni che si rendono necessarie entro i 30 giorni successivi.

La comunicazione di irregolarità è quindi un atto amministrativo istruttorio, che contiene una volontà impositiva ancora in corso di formazione, non idoneo a rendere definitiva ed incontestabile la pretesa erariale.

Come tale l'avviso bonario o comunicazione di irregolarità non è suscettibile di impugnazione, ai sensi dell'art. 19 del D.lgs 546/92, avanti alla Commissione Tributaria. Il ricorso viene pertanto respinto.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in € 200,00= onnicomprensive.

P.Q.M.

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore dell'Ufficio liquidate in € 200,00= onnicomprensive.